



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 84 – 15 marzo 2020

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., Sent. n. 8544 del 24 ottobre 2019 \(dep. 3 marzo 2020\), Presidente Carcano, Relatore Boni.](#)

Delitti contro l'ordine pubblico - Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso esterno - Sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada contro Italia - Portata generale dei principi espressi - Esclusione.

I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14/4/2015, *Contrada c. Italia*, non si estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una “sentenza pilota” e non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata.

È stato così comporto il contrasto ermeneutico sulla possibilità di estendere *erga omnes* i principi di diritto sanciti dalla sentenza *Contrada c. Italia*. Questione che ha richiesto di prendere in considerazione, per un verso, i principi finora affermatasi nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in tema di efficacia generale delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, per l'altro, la singolarità della pronuncia stessa, in ordine al tipo di violazione da essa riscontrata.

Riguardo al primo profilo valutativo, si richiama la sentenza n. 113 del 2011 con cui la Corte costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 630 c.p.p., ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della revisione europea, affermando che «*l'istituto della revisione (...) dovesse invero consentire la riapertura del processo (funzionale sia alla rinnovazione di attività già espletate sia a quella integrale del giudizio) se ritenuta "necessaria", ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo*». Così lasciata la possibilità di verificare i «*casi in cui la nuova celebrazione del processo non era richiesta necessariamente per l'esecuzione della sentenza europea, risultando sufficiente, per esempio, intervenire sul solo titolo esecutivo*», ma avrebbe comunque forgiato, data l'ampiezza del dispositivo, uno strumento capace di porre rimedio a violazioni di carattere tanto processuale (ossia a violazioni del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, come nel caso in cui il giudizio di legittimità costituzionale si inseriva) quanto sostanziale, «*ben potendo anche una violazione che attiene al diritto sostanziale richiedere, per essere riparata, un'ulteriore attività cognitiva del giudice*».

Peraltro, occorre considerare come la Grande Camera della Corte di Strasburgo, nel caso *Moreira Ferreira c. Portogallo* (seguita dalla pronuncia Corte cost., 21 marzo 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 93),

abbia chiarito che la riapertura di un procedimento interno a seguito dell'accertamento di una violazione della Convenzione non integra rimedio automatico od obbligato, potendo lo Stato scegliere le modalità ritenute più adeguate a garantire il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46 § 1 Cedu.

È indubbio che lo strumento configurato dalla Consulta sia congegnato per essere azionato dai soggetti che abbiano adito con successo la Corte europea, nei cui confronti lo Stato condannato è convenzionalmente obbligato a rimuovere la violazione e le conseguenze che ne discendono.

Tuttavia, le pronunce di condanna della Corte di Strasburgo possono produrre effetti ulteriori, destinati a riflettersi su soggetti diversi dal singolo ricorrente vittorioso e possano assumere *«valore generale e di principio»*. Efficacia espansiva, secondo la giurisprudenza costituzionale, da ritenere però limitata alla stregua dei criteri di cui alla sentenza Corte cost., 14 gennaio 2015 (dep. 26 marzo 2015), n. 49. Unicamente le sentenze c.d. pilota o quelle che enunciano il diritto consolidato possono considerarsi vincolanti per i giudici nazionali, non sussistendo, di contro, alcun analogo obbligo rispetto a pronunce che non estrinsecano un orientamento interpretativo divenuto definitivo. Principio, questo, che agevola un margine di dialogo tra Corte europea e giudici nazionali, rispetto al quale la Corte di Strasburgo ha assunto una posizione critica, com'è dato evincere dall'affermazione contenuta nella pronuncia C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. e a. c. Italia, secondo la quale le sentenze del giudice europeo *«hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e le loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate»*.

In relazione poi all'ulteriore profilo concernente l'estensibilità *erga omnes* del c.d. giudicato europeo, ossia la peculiare questione dei c.d. *fratelli minori*, è necessario tener conto della sentenza Corte cost., 3 luglio 2013 (dep. 18 luglio 2013), n. 210, in cui è stata riconosciuta la possibilità che le decisioni di condanna della Corte di Strasburgo assumano portata generale, anche al di fuori dei casi, sopra enunciati, in cui sia la Corte europea a richiedere l'adozione di misure di carattere generale, nonché avuto riguardo a situazioni coperte da giudicato. Viceversa, evidenziando come, nelle ipotesi difformi rispetto a quella esaminata in sede europea, l'adeguamento dell'ordinamento non discenda dall'obbligo di cui all'art. 46 § 1 Cedu, necessitando di una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma interna in contrasto con la Convenzione, secondo lo schema indicato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Allorquando ciò si verifichi, ai sensi dell'art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953, il giudice dell'esecuzione può intervenire sul giudicato in applicazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, sempre che la situazione non richieda una riapertura del processo.

Nella configurazione di tale doppio binario si è, peraltro, inserita la sentenza Sez. un., del 24 ottobre 2013 (dep. 7 maggio 2014), n. 18821, che ha confermato e precisato il principio secondo cui il giudicato penale deve essere considerato recessivo rispetto a perduranti e serie compromissioni dei diritti

fondamentali della persona umana, come nel caso in cui sia ancora in esecuzione una pena conseguente ad una condanna da considerarsi convenzionalmente illegittima. All'uopo affermando l'obbligo di garantire la rimozione degli effetti perduranti di un'accertata violazione della Convenzione *«anche nei confronti di coloro che, pur non avendo proposto ricorso a Strasburgo, si trovano in una situazione identica a quella oggetto della decisione adottata dal giudice europeo»*.

Sostanzialmente, un soggetto diverso dal ricorrente a Strasburgo può avvalersi dell'incidente di esecuzione per eliminare le conseguenze di una condanna illegittima, ogni qual volta la propria situazione sia identica a quella decisa dalla Corte europea; la pronuncia della Corte europea abbia evidenziato un vizio strutturale della normativa interna di carattere sostanziale; si possa interpretare la normativa interna conforme alla Convenzione o, diversamente, sia intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale e, infine, laddove la soluzione della questione richieda un'operazione meramente *“ricognitiva”* e non sia necessaria la riapertura del processo.

In altri termini, la Corte costituzionale e le Sezioni unite sopra richiamate hanno riconosciuto la possibilità di estendere il principio di diritto sancito da una sentenza di condanna europea anche ai *“fratelli minori”* del ricorrente attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione.

Ma alla luce della giurisprudenza di legittimità susseguente, si è viceversa ritenuto che lo strumento della revisione europea possa essere avviato dal solo ricorrente, per garantire l'esecuzione della pronuncia sovranazionale, ai sensi dell'art. 46 § 1 Cedu.

Più precisamente si sono formati due distinti orientamenti in seno alle Sezioni semplici.

Un indirizzo ermeneutico propende per ammettere il ricorso allo strumento della revisione europea anche da parte dei *“fratelli minori”* nei soli casi in cui si sia in presenza di una sentenza pilota, emessa nei confronti dello Stato italiano (Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067; Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 21635).

L'opposto orientamento esclude detta possibilità, a prescindere dalla natura pilota o no della sentenza, affermando che il rimedio della revisione europea può essere attivato unicamente dal ricorrente a Strasburgo, nei confronti del quale la violazione convenzionale è stata accertata (Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 56163; Sez. II, sentenza 20 giugno 2016, n. 40889).

Tanto più che nei casi trattati, la Cassazione ha deciso su questioni afferenti a lamentate violazioni dei principi dell'equo processo (*ex art. 6 Cedu*), il cui accertamento, si afferma, discende dalle specificità del caso concreto.

Nondimeno, con precipuo riguardo all'estensibilità del *decisum* della sentenza *Contrada c. Italia* nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, si sono formate nella giurisprudenza di legittimità soluzioni interpretative differenti.

Con la prima pronuncia sul tema (Sez. I, 11 ottobre 2016 (dep. 18 ottobre 2016), n. 44193) la Cassazione ha riconosciuto come l'applicazione di una sentenza europea emessa contro lo Stato italiano nei riguardi di soggetti diversi dal ricorrente, ma che si trovino in una posizione sostanzialmente identica al predetto, abbia rilevanza diretta, in forza degli obblighi previsti dall'art. 46 § 1 Cedu. Altresì sostenendo, in ordine al profilo dei rimedi processuali utilizzabili, la priorità logica dello strumento della revisione europea e riservando all'incidente d'esecuzione un ruolo residuale.

Nel ravvisare la portata oggettiva e generale del principio di diritto contenuto nella sentenza *Contrada c. Italia*, la Cassazione ha ivi negato l'estensione del giudicato europeo, segnalando che la situazione in cui versava il ricorrente «*non poteva dirsi esattamente speculare a quella del Contrada*».

In altri termini, nell'accertare l'identità sostanziale delle due vicende a raffronto, la Corte di legittimità ha ritenuto insufficiente considerare il solo dato temporale della commissione dei fatti antecedentemente al 1994, dovendosi riscontrare nella condotta processuale del ricorrente indicatori dell'imprevedibilità di una condanna a titolo di concorso esterno. Correlando la violazione accertata dalla Corte europea non «*all'alternativa fatto lecito/fatto illecito (...) quanto all'aspettativa dell'imputato ... di ricevere un trattamento sanzionatorio più mite*», per la Cassazione sarebbe stato necessario che il ricorrente avesse sollecitato una diversa qualificazione giuridica dei fatti nell'ambito del procedimento in cui era imputato.

In altra pronuncia (Sez. I, 10 aprile 2017, n. 53610) la suprema Corte è pervenuta ad analoga soluzione. Viceversa, in altre sentenze ha accolto un differente indirizzo (Sez. I, 12 gennaio 2018, n. 8661. E, in senso conforme, Sez. I, 27 febbraio 2019, n. 13856; Sez. I, 19 febbraio 2019, n. 15574; Sez. I, 4 dicembre 2018, n. 37; Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 55894; Sez. I, 12 giugno 2018, n. 36509; Sez. I, 12 giugno 2018, n. 36505), che nega l'*applicabilità delle* conclusioni espresse dalla Corte europea nel caso *Contrada* in favore dei “fratelli minori” di quest'ultimo, sostenendo che il nucleo centrale dell'impianto motivazionale della sentenza *de qua*, rappresentato dall'affermazione della natura giurisprudenziale della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, basato sulla riserva di legge. Con conseguente inapplicabilità al di fuori dello specifico caso oggetto di pronunciamento da parte del giudice europeo.

Da ultimo, potrebbe ipotizzarsi un'ulteriore orientamento interpretativo, invero non seguito finora dalle singole Sezioni, in base al quale, ove s'intendesse la censura mossa dalla Corte di Strasburgo nella sua valenza oggettiva, dovrebbe estendersi a tutti i “fratelli minori” di *Contrada* il principio in base al quale la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva dirsi sufficientemente chiara e prevedibile fino al suo consolidamento per via giurisprudenziale attraverso la pronuncia delle Sezioni Unite *Demitry* del 1994. Principio che dovrebbe assurgere ad una portata ancora più estesa e, dunque,

da, esportarsi «ogni qualvolta sia presente un contrasto giurisprudenziale, poi risolto dalle Sezioni Unite (quale espressione del “diritto vivente”), dovendosi pertanto ritenere ragionevolmente imprevedibile qualunque condanna per fatti commessi prima del “consolidamento” della giurisprudenza sfavorevole al reo».

Sez. un., Sent. n. 8545 del 19 dicembre 2019 (dep. 3 marzo 2020), Presidente Carcano, Relatore Petruzzellis.

Delitti contro l'ordine pubblico - Circostanza aggravante per reati connessi ad attività mafiose ex art. 416-bis.1 c.p. – Natura soggettiva - Dolo intenzionale – Estensione al concorrente – Condizioni.

L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa, prevista dall'art. 416-bis 1, cod. pen., ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, *che risulti* consapevole dell'altrui finalità.

È stato così composto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità, nel cui ambito erano emersi tre orientamenti, due antagonisti ed uno intermedio.

In base al primo indirizzo ermeneutico la contestazione dell'aggravante *de qua* «si giustifica tutte le volte in cui possa trarsi dalla situazione concreta conferma della finalizzazione dell'azione al finanziamento di un'associazione avente le caratteristiche mafiose [...] Se la consapevolezza di tale scopo dell'azione risulta essenziale alla configurazione dell'aggravante» (Sez. VI, Sent. n. 24025 del 30 maggio 2012 (dep. 18 giugno 2012), in *C.E.D. Cass.* n. 253114. In senso conforme, Sez. II, n. 24046 del 17 gennaio 2017 (dep. 15 maggio 2017, *ivi*, n. 270300; Sez. II, Sent. n. 52025 del 24 novembre 2016 (dep. 6 dicembre 2016), *ivi*, n. 268856); Sez. II, Sent. n. 52025 del 24 novembre 2016 (dep. 6 dicembre 2016), *ivi*, n. 268856; Sez. II, Sent. n. 13707 del 11 marzo 2016 (dep. 6 aprile 2016), *ivi*, n. 266518; Sez. II, Sent. n. 51424 del 5 dicembre 2013 (dep. 19 dicembre 2013), *ivi*, n. 258581; Sez. V, Sent. n. 10966 dell'8 novembre 2012, *ivi*, n. 255206; Sez. VI, Sent. n. 19802 del 22 gennaio 2009 (dep. 9 maggio 2009), *ivi*, n. 244261).

In seno a tale orientamento si distingue, poi, quello che “scompone” la natura dell'elemento soggettivo in capo ai concorrenti del reato aggravato ritenendo che «se la consapevolezza di tale scopo dell'azione risulta essenziale alla configurazione dell'aggravante [...] (Sez. 6, Sentenza n. 11008 del 07/02/2001, dep. 21/03/2001, imp. Trimigno, Rv. 218783), tuttavia non è richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiché in proposito trova applicazione il disposto dell'art. 59 c.p., comma 2 che impone di valutare le circostanze a carico dell'agente, anche quando le abbia ignorate per sua

colpa» (Sez. VI, Sent. n. 24025 del 30 maggio 2012 (dep. 18 giugno 2012, in *C.E.D. Cass.* n. 253114. Vd. pure Sez. VI, Sent. n. 19802 del 22 gennaio 2009 (dep. 9 maggio 2009, *ivi*, n. 244261).

Alla stregua dell'opposto indirizzo, di più recente emersione, l'aggravante in questione ha natura soggettiva, evidenziandosi che «le decisioni che aderiscono a questo indirizzo, muovendo dalla premessa della necessità di accertare una univoca e cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica del soggetto agente, hanno escluso la configurabilità dell'aggravante in questione nei confronti di uno dei concorrenti, ritenendola invece nei confronti di altri partecipi [...] Nel senso della natura soggettiva dell'aggravante cd. agevolativa si sono espresse le due decisioni delle sezioni unite [sebbene in *obiter dicta*, ovvero su questioni non devolute come oggetto del contrasto] che si sono occupate di questioni concernenti l'applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e precisamente Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, mass. per altro, nonché Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, mass. per altro».

Segnatamente, secondo Sez. un., Cinalli: «l'aggravante si articola [...] in due differenti forme, pur logicamente connesse: l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo». Analogamente le Sez. un., Antonucci, hanno sottolineato che la circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 «si atteggia in due forme alternative, l'una a carattere oggettivo, consistente nell'impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, e l'altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso» (sul punto, Sez. VI, Sent. n. 25510 del 19 aprile 2017 (dep. 22 maggio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270158. Conformemente, Sez. II, Sent. n. 53142 del 18 ottobre 2018 (dep. 27 novembre 2018), *ivi*, n. 274685; Sez. I, Sent. n. 52505 del 20 dicembre 2017 (dep. 21 novembre 2018), *ivi*, n. 276150; Sez. VI, Sent. n. 8891 del 19 dicembre 2017 (dep. 23 febbraio 2018), *ivi*, n. 272335; Sez. II, Sent. n. 6021 del 29 novembre 2017 (dep. 8 febbraio 2018), *ivi*, n. 272007; Sez. VI, Sent. n. 11356 dell'8 novembre 2017 (dep. 13 marzo 2018), *ivi*, n. 272525; Sez. I, Sent. n. 54085 del 15 novembre 2017 (dep. 30 novembre 2017), *ivi*, n. 271641; Sez. VI, Sent. n. 43890 del 21 giugno 2017 (dep. 22 settembre 2017), *ivi*, n. 271098; Sez. VI, Sent. n. 31874 del 9 maggio 2017 (dep. 3 luglio 2017, *ivi*, n. 270590; Sez. VI, Sent. n. 35677 del 2 maggio 2017 (dep. 19 luglio 2017), *ivi*, n. 271662; Sez. VI, Sent. n. 44698 del 22 settembre 2015, *ivi*, n. 265359; Sez. V, Sent. n. 4037 del 22 novembre 2013, *ivi*, n. 258868).

All'interno di tale indirizzo interpretativo si ravvisano peraltro pronunce che, pur confermando la natura soggettiva dell'aggravante, sottolineano la necessità che il dolo specifico sorregga una condotta criminosa funzionale all'agevolazione delle associazioni mafiose. In proposito precisando che la

circostanza in esame ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una peculiare motivazione a delinquere, evincibile anche dalle modalità dell'azione, rivelatrici del substrato psicologico di detta aggravante, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non tanto il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, quanto, piuttosto, l'attività dell'associazione stessa, o una delle manifestazioni esterne della vita della medesima. Sostanzialmente le modalità dell'azione costituirebbero indicatori del substrato psicologico dell'aggravante (Sez. VI, Sent. n. 28212 del 12 ottobre 2017 (dep. 19 giugno 2018), in *C.E.D. Cass.* n. 273538. E, ancora, Sez. VI Sent. n. 53691 del 17 ottobre 2018 (dep. 29 novembre 2018), *ivi*, n. 274615; Sez. VI, n. 31405 del 7 giugno 2017, Costantino, non massimata; Sez. III, Sent. n. 36364 del 2015, non massimata).

Alla stregua, poi, di un ulteriore orientamento, intermedio, si ritiene che al «contrasto fra le due citate qualificazioni dell'aggravante (soggettiva od oggettiva), come pure al regime della estensibilità dell'aggravante ai concorrenti, non possa darsi una soluzione univoca, perché tale conseguenza dipende da come l'aggravante si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. Infatti, per quanto specificamente concerne il reato associativo, la finalità di agevolare un'associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, risulta direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità alla associazione mafiosa (vuoi perché la seconda le garantisce, come nelle fattispecie, spazi di operatività nei territori controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, vuoi perché la prima "foraggia" la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una "cassa comune", o comunque la agevola con altre modalità), ecco allora che il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo e strutturale, che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato. In questa prospettiva, risulta corretto attribuire natura oggettiva alla aggravante in questione, trattandosi di circostanza che facilita la commissione del reato da parte dei concorrenti; circostanza che, di conseguenza, può anche essere attribuita ai concorrenti sia in caso di dolo, sia ex art. 59, comma 2, cod. pen., purché (come è risultato essere nel caso in esame) conoscibile a tutti» (Sez. II, Sent. n. 22153 del 2019, non mass; Sez. VI, Sent. n. 53646 del 4 ottobre 2017 (dep. 28 novembre 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271685).

Infine, occorre precisare che anche l'orientamento che afferma che l'aggravante *de qua* si risolve nell'identificazione di un dolo specifico, non ritiene che la direzione della volontà debba avere come obiettivo esclusivo quello di agevolare la mafia di riferimento, risultando la circostanza configurabile anche laddove l'agente persegue l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso,

purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse del sodalizio beneficiario (Sez. V, Sent. n. 11101 del 4 febbraio 2015 (dep. 16 marzo 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 262713; Sez. I, Sent. n. 49086 del 24 maggio 2012 (dep. 18 dicembre 2012, *ivi*, n. 253962).

Gli orientamenti sopra enunciati discendono dalle diverse possibilità interpretative del dato testuale della norma che prescrive l'aggravamento del reato quando lo stesso sia commesso "*al fine di*" agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p. Potendo detta locuzione ritenersi indicativa della "funzionalità oggettiva" della condotta criminosa contestata ad agevolare l'associazione mafiosa, oppure della necessità che la condotta sia sorretta dal "dolo specifico" o, ancora, dalla volontà di funzionalizzare l'azione criminosa a vantaggio dell'associazione. Con le conseguenze che ne discendono in termini di oneri probatori e motivazionali del riconoscimento dell'aggravante.

Ritenendo che la circostanza abbia natura oggettiva, la stessa può ravvisarsi anche sulla base dell'emersione di un profilo soggettivo colposo, come richiesto dall'art. 59 c.p. per tutti gli eventi circostanziali. Laddove, invece, si sostiene che la stessa punisca in modo aggravato le condotte contraddistinte da dolo specifico, occorre verificare la direzione agevolatrice della volontà del singolo partecipe all'azione criminosa. Invero, l'orientamento in base al quale l'aggravante è oggettiva si limita a ritenere necessaria la prova della funzionalizzazione oggettiva (anche parziale) dell'attività criminosa a vantaggio dell'associazione mafiosa ed a considerare sufficiente quanto al profilo soggettivo l'emersione di un atteggiamento riconducibile alla ignoranza colposa. Per converso, l'indirizzo fautore dell'inquadramento della circostanza tra quelle soggettive impone la verifica della direzione della volontà dell'agente. Con le conseguenze che ne discendono sotto il profilo del concorso di persone nel reato. Ci si riferisce alla problematica colta da quella giurisprudenza che ha ritenuto la disciplina prevista dall'art. 118 c.p. "speciale" rispetto a quella generale prevista dall'art. 59 c.p. (Sez. I, Sent. n. 52505 del 20 dicembre 2017 (dep. 21 novembre 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 276150; Sez. VI, Sent. n. 8891 del 19 dicembre 2017 (dep. 23 febbraio 2018), *ivi*, n. 272335).

Invero l'art. 118 c.p. indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", prescrivendo che in tal caso le circostanze "soggettive" devono essere valutate singolarmente in relazione ad ogni concorrente, senza modificare il criterio di imputazione soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato, previsto in via generale dall'art. 59 c.p.

Segnatamente, le circostanze incontrovertibilmente soggettive, ossia quelle che ineriscono la persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l'intensità del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, ragione per cui non si ravvisa una vera e propria eccezione alla regola dell'imputabilità soggettiva colposa degli eventi accidentali che aggravano il reato.

Regola che, come evidenziato dalla Sezione rimettente, dovrebbe trovare, di contro, applicazione riguardo alla imputazione soggettiva delle circostanze caratterizzate da una base materiale che può essere ignorata colposamente dall'agente; ovvero nei casi in cui, come nella fattispecie, vi sia la possibilità che il profilo oggettivo dell'aggravante, della funzionalità agevolatrice del reato, possa non essere conosciuto e voluto da tutti i concorrenti.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. IV Pen., Ord. di rimessione n. 8546 del 19 febbraio 2020 \(dep. 3 marzo 2020\), Presidente Piccialli, Relatore Picardi.](#)

Misure cautelari - Pluralità di ordinanze applicative di misure custodiali per fatti connessi - Retrodatazione della decorrenza dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p. - Computo.

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p., avuto riguardo all'eventualità che questa non venga effettuata frazionando la globale durata della custodia cautelare, bensì computando l'intera custodia cautelare subita, anche se afferente a fasi non omogenee, la Sezione quarta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:

«se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee»

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 16 dicembre 2019 – 2 marzo 2020 n. 8407, Pres. Morelli, Rel. Catena.](#)

Circostanze aggravanti comuni – Commissione del reato per futili motivi – Limiti.

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla

determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente.

Sez. I, sentenza 13 febbraio 2020 – 10 marzo 2020 n. 9529 – Pres. Tardio – Rel. Liuni

Continuazione – Art. 81 c.p. - Delitto associativo e reati scopo - Presupposti

La possibilità di individuare il vincolo della continuazione in rapporto ai reati scopo di un delitto associativo è subordinata al reperimento di precisi indici che connotino come ricollegabili alla unitaria ed originaria programmazione criminosa le condotte di reato, tanto quella di adesione all'associazione che quelle specificamente concernenti i reati-fine, restando invece esclusi i reati che, definendosi nel corso del rapporto, genericamente rientrano nel programma associativo - per definizione rivolto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti - in quanto tale schema è proprio la negazione della originarietà ed unitarietà dell'atto volitivo che, per la sua minore pericolosità, giustifica il temperamento sanzionatorio derivante dall'art. 81 c.p.

Sez. III sent. 18 febbraio 2020 – 11 marzo 2020 n. 9726, Pres. Aceto, Rel. Gai.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Giudizio - Elementi.

Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Si noti che nel caso di specie il ricorso, poi accolto, era stato inizialmente assegnato alla VII sezione.

Sez. III sent. 10 gennaio 2020 – 11 marzo 2020 n. 9721, Pres. Izzo, Rel. Galterio.

Pena – Computo – Obbligo di motivazione.

La mancanza di motivazione sulla pena applicata, neppure evincibile dalla sentenza di primo grado, sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, integrando, quindi, un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Sez. III sent. 18 febbraio 2020 – 11 marzo 2020 n. 9726, Pres. Aceto, Rel. Gai.

Prescrizione – Possibilità di rilevare l'estinzione del reato per maturata prescrizione in sede di giudizio di rinvio limitato alla valutazione della particolare tenuità – Esclusione.

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del

fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale: la questione del concorso tra le due cause di estinzione del reato e non punibilità può porsi solo quando le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili "in partenza", con la conseguenza che - quando la Corte di cassazione, non essendosi verificata la causa estintiva della prescrizione del reato, annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l'applicabilità o no dell'art. 131-*bis* c.p., nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.

[Sez. III sent. 10 gennaio 2020 – 11 marzo 2020 n. 9719, Pres. Izzo, Rel. Galterio.](#)

Prescrizione – Possibilità di tener conto della recidiva contestata in corso d'opera.

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza.

In senso contrario si veda Cass. VI 55748/2017 per cui “non può tenersi conto dell'aumento di pena ai fini della prescrizione, ove la recidiva non sia stata contestata anteriormente allo spirare del tempo necessario a prescrivere, calcolato secondo la originaria configurazione del fatto - reato, atteso che la contestazione dell'aggravante, con il conseguente prolungamento dei termini prescrizione, non può determinare stante la natura costitutiva, la reviviscenza di un reato ormai estinto”.

[Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2020 – 5 marzo 2020 n. 8864 – Pres. Piccialli – Rel. Pavich](#)

Rapporto di causalità – Art. 40 c.p. – Reato omissivo improprio – Colpa medica – Accertamento

Nei reati omissivi impropri la valutazione, concernente la riferibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d'imputazione di talché, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale.

[Sez. I sent. 27 novembre 2019 – 2 marzo 2020 n. 8317, Pres. Tardio, Rel. Cappuccio.](#)

Tentativo – Elemento costitutivo – Rilevanza degli atti preparatori.

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 24 gennaio 2020 – 2 marzo 2020 n. 8443, Pres. Scarlini, Rel. Borrelli.](#)

Abuso d'ufficio e Falso in atto pubblico – Esclusione del concorso formale – *Ratio dell'esclusione.*

È esclusa la sussistenza del concorso formale tra il delitto di abuso d'ufficio e quello più grave di falso in atto pubblico quando la condotta addebitata all'imputato si esaurisca nella mera commissione della falsità, stante la clausola di riserva di cui all'art. 323 c.p. preordinata ad evitare la doppia incriminazione la quale, con riguardo ad un unico fatto, impone di applicare esclusivamente la sanzione prevista per la fattispecie più grave, ancorché quest'ultima abbia ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello tutelato dalla disposizione con pena meno severa.

[Sez. III sent. 15 gennaio 2020 – 3 marzo 2020 n. 8533, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.](#)

Associazione a delinquere – Partecipazione – Rilevanza dell'eventuale compimento di singoli reati fine.

In tema di partecipazione all'associazione a delinquere, la commissione di uno o più reati scopo è un elemento non decisivo ai fini della prova dell'appartenenza del singolo a un più vasto sodalizio criminoso, cementato dalla stabilità di un vincolo tra i vari sodali, che trascende dalla realizzazione di uno o più reati scopo. Così come la mancata esecuzione dei reati-fine non è circostanza che possa di per sé escludere la partecipazione all'associazione per delinquere, parimenti la partecipazione dell'agente al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, a condizione che siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute

con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione; ne consegue che non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa.

Sez. V sent. 21 ottobre 2019 – 6 marzo 2020 n. 9108, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.

Associazioni di tipo mafioso – Configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma sesto, c.p. – Presupposti e limiti.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma sesto, c.p. - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve, inoltre, essere riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe ed ha, pertanto, natura oggettiva.

Sez. VI, sent. 23 gennaio-4 marzo 2020, n. 8811, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo

Delitti contro l'attività giudiziaria - Casi di non punibilità *ex art.* 384, comma 1, c.p. - Applicazione dell'esimente - Presupposti.

Il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può, adducendo la esimente *ex art.* 384, comma 1, c.p., violare l'obbligo di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di una minaccia o violenza attuale o dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. Né la esimente può essere invocata sulla base del semplice timore, prospettato in forma presunta o ipotetica, di essere coinvolto nella vicenda criminosa, occorrendo invece un effettivo pericolo di danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati considerati dall'art. 384 c.p. (*Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della corte di appello, secondo cui "le circostanze rappresentate dagli appellanti quale motivo necessitante del mendacio non sono connotate da una concretezza e da una specificità tali da fare ritenere l'azione coperta*

dal principio “nemo tenere contra se”, mancando concreti elementi per fare presagire una reazione aggressiva dell'imputato, o di altri, contro i testimoni).

Sez. V sent. 21 ottobre 2019 – 6 marzo 2020 n. 9108, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi.

Favoreggiamento personale e reale – Elemento soggettivo – Esclusione del reato nel caso in cui l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di un interesse proprio – Rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. nel giudizio di cassazione.

Ai fini della configurabilità dei reati di favoreggiamento personale e reale occorre, sotto il profilo soggettivo, che la condotta favoreggiatrice sia stata posta in essere ad esclusivo vantaggio del soggetto favorito, per cui i suddetti reati restano esclusi qualora l'agente abbia avuto di mira il conseguimento di interessi propri. È inoltre rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Sez. VI, sent. 13 novembre-4 marzo 2020, n. 8818, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini

Peculato e Abuso d'ufficio - Configurabilità dei reati - Condotta distrattiva - Distinzioni.

Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene.

Sez. V sent. 5 dicembre 2019 – 6 marzo 2020 n. 9122, Pres. Vessichelli, Rel. Zaza.

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e sostituzione di persona – Differenza delle condotte.

Il reato di sostituzione di persona non è assorbito da quello di cui all'art. 497-*bis* in quanto quest'ultima norma incrimina la fabbricazione o il mero possesso del documento e non anche la successiva utilizzazione dello stesso, che invece integra il reato di sostituzione di cui all'art. 494 c.p. ove la sostituzione di persona venga realizzata con l'esibizione del documento contraffatto.

Sez. II sent. 21 febbraio 2020 – 12 marzo 2020 n. 9938 Pres. Gallo, Rel. Aielli.

Truffa – Condotte artificiose nelle modalità di esecuzione del contratto – Indici rilevatori del dolo iniziale fraudolento.

In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. e, in particolare, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. In tale prospettiva, pertanto, anche il prezzo ribassato richiesto da un contraente può integrare un artificio volto a trarre in inganno l'altro contraente.

Sez. II sent. 18 febbraio 2020 – 5 marzo 2020 n. 8938 Pres. Gallo, Rel. Perrotti.

Truffa – Minaccia di un pericolo irrealizzabile – Criteri distintivi dal reato di estorsione.

La distinzione tra il reato di truffa consumata attraverso la prospettazione di un pericolo del tutto immaginario creato ad arte dall'agente e rappresentato da minacce asseritamente portate da terzi alle persone offese, ed il reato di estorsione deve essere effettuata valutando la concreta efficacia coercitiva della minaccia, dovendosi ritenere che si verte nella ipotesi estorsiva quando il male prospettato si presenta incontrastabilmente derivato dalla volontà potestativa dell'agente e coarta dunque la volontà della vittima; si verte invece nell'ipotesi della truffa quando la minaccia del pericolo irrealizzabile, per la sua intrinseca consistenza, non ha capacità coercitiva, ma si limita ad influire sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso la induzione in errore. La valutazione della efficacia coercitiva, piuttosto che semplicemente manipolativa della minaccia deve essere svolta con apprezzamento da effettuarsi *ex ante*, ovvero in modo indipendente dalla effettiva realizzabilità del male prospettato.

Sez. II sent. 14 gennaio 2020 – 3 marzo 2020 n. 8543 Pres. Cammino, Rel. Pardo.

Truffa – Vendita di prodotti *online* – Circostanza aggravante della minorata difesa – Sussistenza.

Sussiste l'aggravante della minorata difesa con riferimento alle circostanze di luogo note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "*on-line*", poiché in tal caso la distanza tra il luogo ove si trova la vittima

e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sentenza 13 febbraio 2020 – 2 marzo 2020 n. 8165 – Pres. Bricchetti – Rel. Tanga](#)

Guida in stato di ebrezza – Art. 186 CdS – Prelievo ematico – Tipologia

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'accertamento della concentrazione alcolica il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purché sia scientificamente corretto.

[Sez. IV, sentenza 19 febbraio 2020 – 5 marzo 2020 n. 8862 – Pres. Piccialli – Rel. Pavich](#)

Guida in stato di ebrezza – Art. 186 CdS – Prelievo ematico – Avviso ex art 114 disp. att. c.p.p.

La polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura.

[Sez. V sent. 18 dicembre 2019 – 10 marzo 2020 n. 9395, Pres. Catena, Rel. Tudino.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta - Scriminante dello stato di necessità – Esclusione della scriminante nel caso in cui gli amministratori si siano rivolti a creditori che sapevano essere membri di un'organizzazione criminale di stampo mafioso.

In tema di scriminante dello stato di necessità, è esclusa l'applicazione dell'art. 54 c.p. alle situazioni di volontaria sottoposizione alla situazione di pericolo e, con specifico riferimento al reato di bancarotta, la scriminante dello stato di necessità non sussiste nel caso in cui i soci amministratori effettuino pagamenti nei confronti di taluni creditori, che sappiano essere membri di una organizzazione criminale di stampo mafioso e da cui temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, rivolgendosi agli stessi.

Sez. V sent. 19 novembre 2019 – 10 marzo 2020 n. 9389, Pres. De Gregorio, Rel. Sessa.

Reati fallimentari – Bancarotta - Differenza tra fisica sottrazione delle scritture contabili e fraudolenta tenuta delle medesime – Non contestabilità di entrambe le condotte – Obbligo del giudice di provare il dolo specifico in caso di occultamento/sottrazione delle scritture contabili.

Qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta), non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari. La condotta di occultamento/sottrazione delle scritture contabili deve essere inoltre sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; occorre verificare la sussistenza del dolo specifico e una siffatta valutazione non potrà prescindere dall'individuare ed esplicitare gli elementi che dimostrano l'effettiva ricorrenza dello stesso.

Sez. V sent. 18 dicembre 2019 – 10 marzo 2020 n. 9398, Pres. Catena, Rel. Tudino.

Reati fallimentari - Unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate – Condotta distrattiva – Obbligo del giudice di valutare *ex ante* ed in concreto e di dimostrare la pericolosità della fusione per la società poi fallita.

In tema di reati fallimentari, anche l'operazione di unione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo una delle società trasformate, può costituire condotta distrattiva, in quanto i rapporti giuridici facenti capo a ciascuna società non si estinguono, ma si trasferiscono alla società derivante dalla fusione, quando sia dimostrata, alla stregua di una valutazione *ex ante* ed in concreto, la pericolosità della stessa operazione di fusione per la società poi fallita.

Sez. III sent. 18 dicembre 2019 – 2 marzo 2020 n. 8340, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta.

Reati tributari – Omessa dichiarazione – Elemento costitutivo - Prova.

In relazione al delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, poiché il reato si consuma alla scadenza del novantesimo giorno dal termine ultimo stabilito dalla legge, ai fini fiscali, per la presentazione della dichiarazione annuale, incombe sul pubblico ministero la prova che, entro tale termine, l'agente non abbia presentato la dichiarazione annuale.

[Sez. III sent. 16 gennaio 2020 – 13 marzo 2020 n. 9963, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Nicola.](#)

Reati tributari – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – Mancato superamento della soglia prevista – Formula assolutoria.

In tema di sentenza di assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'articolo 10-*bis* D. Lgs. n. 74 del 2000, per mancato raggiungimento della soglia di punibilità individuata dalla norma - nel frattempo elevata a seguito del D.Lgs. n. 158 del 2015 - va deliberata la formula "perché il fatto non sussiste" e non quella "perché il fatto non è previsto come reato", versandosi in una ipotesi di mancanza di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato.

[Sez. IV, sentenza 11 settembre 2019 – 6 marzo 2020 n. 9045 – Pres. Dovere – Rel. Tornesi](#)

Stupefacenti – Art. 240 c.p. - Confisca autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente – Presupposti

L'autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio può essere oggetto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, allorchè sia accertato un legame stabile con l'attività criminosa desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali apportate al veicolo, strumentali all'occultamento o al trasporto di droga non rilevando, in tal caso, l'eventualità che tale mezzo conservi anche la funzionalità originaria e resti utilizzabile per finalità non delittuose.

[Sez. III sent. 23 gennaio 2020 – 10 marzo 2020 n. 9425, Pres. Izzo, Rel. Socci.](#)

Stupefacenti – Espulsione dello straniero – Accertamento e condizioni.

Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero *ex art.* 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare.

Sez. III sent. 4 febbraio 2020 – 6 marzo 2020 n. 9087, Pres. Liberati, Rel. Semeraro.

Stupefacenti – Ipotesi di cui al V comma d.P.R. 309/90 – Confisca del denaro rinvenuto - Condizioni.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come strumento, né quale prodotto, profitto o prezzo del reato.

Sez. III sent. 2 ottobre 2019 – 9 marzo 2020 n. 9350, Pres. Liberati, Rel. Macri.

Stupefacenti – Narcotest – Rilevanza.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, si ritiene che l'accertamento svolto con "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto.

Sez. I sent. 27 novembre 2019 – 2 marzo 2020 n. 8317, Pres. Tardio, Rel. Cappuccio.

Stupefacenti - Tentativo – Elementi sintomatici.

Con specifico riferimento al delitto sanzionato dall'art. 73 D.P.R. 309/90, integra il tentativo la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita, si presenti come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita ad una trattativa sul cui positivo esito risulti che — per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti — i contraenti abbiano riposto concreto affidamento.

D. Diritto processuale.

Sez. IV, sentenza 9 ottobre 2019 – 6 marzo 2020 n. 9041 – Pres. Dovere – Rel. Bruno

Appello – Atti preliminari al giudizio – Art. 601 n. 3 c.p.p. – Inosservanza del termine per comparire – Rinnovazione notifica decreto – Insussistenza

Ove all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, senza tuttavia che sia stato osservato il termine a comparire di cui all'art. 601 c. 3 c.p.p., non è configurabile alcuna nullità qualora il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo un

nuovo termine di 20 giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio. In tale caso, infatti, si ritiene che l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore presente valga anche come comunicazione all'interessato poiché egli è rappresentato dal suo difensore.

Nell'affermare il principio riportato nella sentenza si da atto di un contrario orientamento.

Sez. II sent. 21 gennaio 2020 – 5 marzo 2020 n. 8935 Pres. Gallo, Rel. Beltrani.

Appello – Causa estintiva del reato sopravvenuta – Prevalenza del giudizio di proscioglimento nel merito in caso di presenza della parte civile.

All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà od insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità imposta dall'art. 129 c.p.p. quando, in sede di appello (od anche, per evidente identità di *ratio*, in sede di legittimità), pur essendo sopravvenuta una causa estintiva del reato, la presenza della parte civile imponga di valutare a cognizione piena, e quindi senza i limiti di cui all'art. 129 c.p.p. (disposizione ispirata ad una *ratio* di economia processuale che non può trovare applicazione quando si proceda contestualmente agli effetti penali e civili), il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

Sez. VI, sent. 12 novembre 2019-2 marzo 2020, n. 8371, Pres. Petruzzellis, Rel. Bassi

Appello - Riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Esclusione.

Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado e - ferma, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 c.p.p. - è tuttavia tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.

Sez. III sent. 13 novembre 2019 – 12 marzo 2020 n. 9887, Pres. Izzo, Rel. Aceto.

Appello – Specificità dei motivi – Rapporto con le ragioni della sentenza impugnata.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide

la valutazione, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento.

[Sez. I, sentenza 13 febbraio 2020 – 10 marzo 2020 n. 9534 – Pres. Tardio – Rel. Cappuccio](#)

Conflitto (positivo) di competenza – Art. 28 c.p.p. – Presupposti

Il conflitto positivo di competenza presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie anche con qualificazioni giuridiche diverse ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale tra i reati.

[Sez. V sent. 24 gennaio 2020 – 2 marzo 2020 n. 8464, Pres. Scarlini, Rel. Borrelli.](#)

Impugnazioni - Restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale – Insufficienza della dichiarazione di latitanza o della regolarità formale della notifica presso il difensore d'ufficio per escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento - Decorrenza del termine per presentare richiesta di restituzione nel termine a partire dalla data della consegna allo Stato per la persona in stato di custodia all'estero.

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento. La mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna; non può farsi discendere, dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio domiciliatario, l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile *aliunde*.

Il termine per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorre in ogni caso, per la persona che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all'estero, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza.

Sez. III sent. 5 dicembre 2019 – 3 marzo 2020 n. 8530, Pres. Rosi, Rel. Gai.

Impugnazioni – Rinuncia – Atto sottoscritto solo dal difensore privo di procura speciale - Inefficacia.

Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. La rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, sicché è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale.

Sez. I, sentenza 13 febbraio 2020 – 10 marzo 2020 n. 9535 – Pres. Tardio – Rel. Liuni

Intercettazioni telefoniche – Art.- 268 c.p.p. – Remotizzazione dell'ascolto - Ammissibilità - Presupposti

L'ascolto remotizzato delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria in assenza di espressa autorizzazione del P.M., ai sensi dell'art. 268 c. 3 c.p.p., non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione, purché tutte le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni, comprese quelle di trasferimento dei dati contenuti nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, siano eseguite nei locali della Procura della Repubblica.

Sez. III sent. 18 febbraio 2020 – 11 marzo 2020 n. 9741, Pres. Ramacci, Rel. Noviello.

Mezzi di prova – Sentenze irrevocabili – Rilevanza delle sentenze del giudice amministrativo.

Le sentenze del giudice amministrativo, ancorché definitive, non vincolano quello penale: una volta acquisite agli atti del dibattimento sentenze di altri giudici, nonostante siano divenute irrevocabili, esse sono infatti liberamente valutabili ai fini della decisione e tale libera autonoma valutazione ben può concludersi, se ragionevolmente argomentata, in modo difforme dall'assunto acquisito.

[Sez. V sent. 5 dicembre 2019 – 6 marzo 2020 n. 9135, Pres. Vessichelli, Rel. Zaza.](#)

Misure cautelari personali – Custodia cautelare in carcere – Non applicabilità della misura all’ultrasettantenne anche nel caso in cui sussistano i gravi indizi per reati previsti dall’art. 275, comma terzo, c.p.p.

Il divieto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma 4, c.p.p. ove il soggetto destinatario della misura abbia superato l’età di settanta anni, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, vale anche laddove sussistano gravi indizi per reati previsti dal comma 3 dello stesso articolo, prevalendo pertanto sulla presunzione di adeguatezza della misura carceraria di cui al comma appena citato.

[Sez. III sent. 23 gennaio 2020 – 10 marzo 2020 n. 9424, Pres. Izzo, Rel. Noviello.](#)

Patteggiamento – Confisca – Ricorso per cassazione – Ammissibilità.

In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente motivazione, circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

[Sez. II sent. 21 febbraio 2020 – 12 marzo 2020 n. 9951 Pres. Gallo, Rel. Aielli.](#)

Ricorso per cassazione – Ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale – Interesse dell’indagato ad impugnare – Presupposti.

Sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull’“*an*” o sul “*quomodo*” della legittimità della misura, come nel caso in cui le esigenze cautelari siano state fondate unicamente sulla presunzione prevista dall’art. 275 comma 3 c.p.p., ovvero qualora dalla esclusione dell’aggravante derivino effetti immediati sul computo della durata massima della custodia cautelare.

Sez. I sent. 13 febbraio 2020 – 12 marzo 2020 n. 9903 Pres. Mazzei, Rel. Vannucci.

Ricorso per cassazione – Sottoscrizione da avvocato cassazionista nominato sostituto processuale dal difensore d'ufficio non cassazionista – Ammissibilità.

È ammissibile in rito il ricorso che è sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, nominato sostituto processuale dal difensore di ufficio dell'imputato in tale albo non iscritto.

Sez. III sent. 23 ottobre 2019 – 2 marzo 2020 n. 8331, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.

Sentenza – Contrasto tra dispositivo e motivazione – Prevalenza del dispositivo - Eccezioni.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va temperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

Sez. II sent. 27 novembre 2019 – 2 marzo 2020 n. 8474 Pres. De Crescenzo, Rel. Recchione.

Sentenza – Criteri di giudizio – Principio del libero convincimento del giudice – Limiti – Obbligo di osservanza del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'obbligo di rispetto del principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" segna il superamento del principio del "libero convincimento del giudice" ed indica la necessità che la condanna sia dimostrata attraverso il confronto con le tesi antagoniste proposte dalla difesa, la cui subvalenza rispetto alla ipotesi d'accusa deve essere dimostrata con rigore logico, attraverso l'ostensione di percorsi argomentativi razionali controllabili in sede di legittimità. Pertanto l'obbligo di considerare le tesi difensive che abbiano una possibile rilevanza decisiva in ordine all'accertamento di responsabilità implica l'onere non solo di confutarle, ma anche di assumere in contraddittorio le prove decisive poste a sostegno della tesi alternativa; solo in seguito al pieno sviluppo del contraddittorio (ovviamente ove si proceda con il rito ordinario) sarà possibile effettuare il giudizio di prevalenza della versione accusatoria su quella antagonista; giudizio che dovrà essere espresso con una motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali che estenda i percorsi logico-razionali che hanno condotto il giudicante a ritenere subvalente la tesi alternativa proposta dalla difesa.

Sez. III sent. 19 dicembre 2019 – 13 marzo 2020 n. 9986, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Nicola.

Sequestro – Istanza di restituzione – Autorità competente nella fase delle indagini preliminari.

Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto, avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all'organo inquirente.

Sez. I sent. 13 febbraio 2020 – 12 marzo 2020 n. 9924 Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Revoca dell'ordinanza – Obbligo di fissazione dell'udienza camerale partecipata – Violazione – Nullità generale a regime intermedio.

Il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464 *octies* c.p.p. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto.

Sez. VI, sent. 26 settembre-6 marzo 2020, n. 9197, Pres. Tronci, Rel. Silvestri

Sospensione del procedimento con messa alla prova - Rigetto della richiesta per assenza del programma di trattamento - Illegittimità - Presenza di specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale - Sufficienza.

È illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, *ex art. 464bis*, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale. Dunque, anche nel caso di allegazione della sola richiesta del programma di trattamento il giudice deve differire la decisione.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 30 gennaio 2020 – 2 marzo 2020 n. 8321, Pres. Tardio, Rel. Aliffi.](#)

Applicazione del reato continuato in sede esecutiva – Commisurazione della pena – Criteri.

Con riferimento ai criteri di commisurazione della pena, anche nella procedura di cui all'art. 671 c.p.p., il giudice dell'esecuzione, in ragione del principio del «*favor rei*» cui è ispirato l'istituto della continuazione, è tenuto ad esercitare la discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 c.p., dando conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti. In particolare con riguardo ai reati che diventano «satelliti» rispetto al reato più grave solo nella considerazione del giudice dell'esecuzione, è necessario giustificare la dosimetria prescelta mediante la puntuale applicazione dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., specie se l'aumento venga commisurato in termini che risultano significativi, vuoi in termini assoluti, vuoi rispetto alla valutazione compiuta dal giudice della cognizione.

[Sez. I sent. 30 gennaio 2020 – 2 marzo 2020 n. 8322, Pres. Tardio, Rel. Aliffi.](#)

Applicazione del reato continuato in sede esecutiva – Identità del disegno criminoso – Individuazione e conseguenze.

Il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso tra una serie di reati, rispetto al medesimo reato base comporta che la medesima genesi programmatica che ne costituisce l'essenza si comunichi a tutti i reati che siano ulteriormente unificati al primo reato in virtù di una continuazione successivamente riconosciuta dal giudice dell'esecuzione (o da un altro giudice della cognizione), precludendo qualsiasi soluzione alternativa all'operatività della regola transitiva per cui se un reato è stato ritenuto connesso per continuazione a un secondo, e quindi a un terzo, anche il secondo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre costituiscono estrinsecazione della medesima risoluzione criminosa.

[Sez. I sent. 28 gennaio 2020 – 3 marzo 2020 n. 8582, Pres. Siani, Rel. Bianchi.](#)

Rideterminazione della pena a seguito di intervento della Corte Costituzionale – Poteri del giudice dell'esecuzione – Differenze con i poteri del giudice che decide in ordine alla continuazione.

Il potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, chiamato a rideterminare una pena inflitta sulla base di norma dichiarata incostituzionale, è più ampio di quello proprio del giudice che provvede ai sensi dell'art. 671 c.p.p. In quella sede il giudice dell'esecuzione è chiamato, una volta riconosciuta la

continuazione fra reati già giudicati, a determinare la pena del reato continuato, nel rispetto di alcuni limiti connessi al giudizio già formulato in sede di cognizione, di tal che si è specificato che il limite costituito dalle pene inflitte in sede di cognizione, di cui all'art. 671, comma 2 c.p.p., comporta anche che non si possa quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. Nella diversa fattispecie processuale di cui trattasi, caratterizzata dalla necessità di rinnovare la commisurazione della pena sulla base di normativa conforme alla Costituzione, il giudice dell'esecuzione, nel rispetto delle componenti (circostanze, continuazione, diminuenti processuali) del trattamento sanzionatorio riconosciute in sede di cognizione, esercita il potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p. nella stessa ampiezza riconosciuta al giudice della cognizione.

Sez. I sent. 30 gennaio 2020 – 2 marzo 2020 n. 8324, Pres. Tardio, Rel. Vannucci.

Sorveglianza – Liberazione anticipata – Valutazione frazionata dei comportamenti del condannato – Rilevanza della condotta tenuta in periodi successivi a quello per il quale si avanza la richiesta – Condizioni.

L'accertamento giudiziale del presupposto della detrazione di quarantacinque giorni dalla pena ancora da scontare deve in linea di principio riferirsi ai comportamenti del detenuto nel corso di un semestre di pena scontata; il principio della valutazione frazionata dei comportamenti del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude peraltro, in tesi, che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione relativa ai semestri anteriori; tuttavia, laddove ricorra tale ipotesi, è necessario che si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.